



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco	Presidente
Dott.ssa Elena Vezzosi	Consigliere
Dott. Luca Mascini	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 270/2023 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 269 del 18.4.2023, notificata
il 27.4.2023;

avente ad oggetto: differenze retributive,

promossa da:

Security Service s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. _____ ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma– appellante

nei confronti di:

_____, rappresentato e difeso dall'avv. _____ ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in _____ – appellato;

trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'8.2.2024,

udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. _____,

sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. _____, guardia particolare giurata, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare l'appartenenza delle somme ricevute ai sensi dell'art. 109 C.C.N.L. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 alla retribuzione base o al salario conglobato, rilevando quindi le stesse ai fini del calcolo delle ore di lavoro straordinario e per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, prospettiva questa avversata dalla società datrice di lavoro, secondo la quale, infatti, gli emolumenti in questione avrebbero natura provvisoria, non essendo pertanto computabili ai predetti fini.

Il Tribunale, riportato il testo dell'articolo (*“Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”*), nella resistenza datoriale, accoglieva la domanda sulla base delle seguenti considerazioni.

“Non c'è dubbio che la copertura economica di cui all'art. 109 citato rappresenti un istituto diverso rispetto alla indennità di vacanza contrattuale e che sia provvisoria e temporanea, in quanto limitata al periodo di vacanza contrattuale, ma d'altronde la medesima natura era propria anche della vecchia indennità.

Piuttosto, è lo stesso articolo 109 che espressamente qualifica l'importo riconosciuto ai dipendenti da un lato quale acconto sui futuri incrementi retributivi e dall'altro, da questi ultimi riassorbibili.

È, dunque, un aumento tabellare della retribuzione, contrattualmente così individuato, senza che, allora, ci fosse la necessità di ricomprenderlo in maniera espressa nell'elenco dell'art. 106 dello stesso CCNL.

Né può avere rilievo il fatto che quest'ultimo articolo annoveri le indennità di vacanza contrattuale (circostanza comune anche ai passati contratti collettivi),

in quanto tale specificazione attiene, evidentemente, al periodo di vacanza contrattuale anteriore alla sua stipulazione, mentre l'art. 109 disciplina il periodo eventualmente successivo alla sua scadenza.

Non può nemmeno condividersi la considerazione circa il fatto che la natura non retributiva (per gli effetti richiesti in ricorso) contrasterebbe con la libertà delle parti sindacali che, al prossimo rinnovo, potrebbero disciplinare in via definitiva gli emolumenti in parola in un modo diverso.

Infatti, tale possibilità permane sempre e prova in tal senso si rinviene proprio dall'art. 142 del CCNL 2013, in cui le parti, oltre all'indennità riconosciuta durante il periodo di vacanza contrattuale dal CCNL del 2006 (cfr., Art. 145: «In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L. e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del C.C.N.L., sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale). L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori [...]. Nell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata»), hanno previsto una "una tantum", questa sì neutra rispetto alle componenti retributive (cfr., art. 142 CCNL 2013: «In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 [...]. Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto [...]. L'una tantum di cui sopra, unitamente agli incrementi contrattuali concordati, assorbono sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e al presente rinnovo»).

4- In altre parole, a differenza di quanto avvenuto nel 2006, quando le stesse parti hanno rimandato al rinnovo la definizione di «tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata», con ciò giustificando la sua inclusione nel concetto di salario unico nazionale, nel caso di

questo nuovo contratto, vi è già la connotazione degli importi riconosciuti, quali acconti sui futuri aumenti e, dunque, in termini sicuramente retributivi, la cui provvisorietà risiede unicamente nel fatto che saranno destinati ad essere riassorbiti.

Ne consegue che la domanda del ricorrente può essere accolta, aderendo ai conteggi depositati, che paiono redatti in modo congruo e non sono stati contestati in maniera precisa e specifica della controparte”.

Il primo Giudice, in conclusione, accoglieva il ricorso, dichiarando “*che gli importi erogati ai sensi dell’art. 109 del CCNL 2013 Vigilanza privata rientrano nel salario unico nazionale di cui all’art. 106 del medesimo CCNL*”, con condanna di parte datoriale al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di € 341,31, oltre agli interessi sulle somme rivalutate di anno in anno, e alla refusione delle spese di lite.

2. La società propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, chiedendone la riforma, con rigetto delle originarie richieste.

Si è costituito in giudizio il _____, resistendo all’impugnazione.

3. Con il primo motivo l’appellante evidenzia che il primo Giudice, da una parte, ha affermato la diversità dell’elemento economico (AFAC) di cui all’art. 109 C.C.N.L. dall’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art. 106, richiamata nella retribuzione normale di cui all’art. 105 (che è la base di calcolo degli istituti indiretti e differiti della retribuzione), e, dall’altra, ha accolto la domanda di controparte sul presupposto che l’AFAC, riconosciuto (anche) quale anticipo sui futuri aumenti contrattuali, con successivo assorbimento, costituirebbe un aumento tabellare della retribuzione a tutti gli effetti, senza necessità alcuna di essere ricompreso nell’elenco di cui all’art. 106 C.C.N.L. (ove sono elencate le voci che concorrono a formare il salario unico nazionale, che, a sua volta, è componente della normale retribuzione di cui all’art. 105): “*In altre parole (e qui sta l’errore in cui è incorso il Tribunale), il Giudice di prime cure ha ritenuto l’AFAC di cui all’art. 109 CCNL quale aumento tabellare della retribuzione per il sol fatto di essere corrisposto anche quale anticipo sui futuri aumenti contrattuali e, quindi, automaticamente inserito (senza necessità di una espressa previsione in tal senso da parte del CCNL) nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti, peraltro, nel far ciò, incorrendo in una evidente contraddizione, nel momento in cui, poco dopo, nel dispositivo, stabilisce che l’AFAC rientra nel salario unico nazionale di cui all’art. 106 CCNL*”. Anche perché, “*come le Parti Sociali hanno avuto cura, nell’art. 106,*

di individuare gli elementi della paga base tabellare (così come gli importi di partenza, gli aumenti, nonché le modalità e tempi), qualora quanto sostenuto dal Tribunale fosse vero (ovverosia che l'elemento economico di cui all'art. 109 costituirebbe un aumento tabellare della retribuzione), lo avrebbero certamente previsto ed incluso”.

Il tutto, prosegue l'appellante, alla luce dell'insussistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione, ricomprendendo infatti gli artt. 116 e 117 C.C.N.L. – nel computo, rispettivamente, della maggiorazione per lavoro straordinario e delle mensilità aggiuntive – la sola normale retribuzione di cui all'art. 105 cit. e non gli importi di cui all'art. 109 cit. Questi ultimi, piuttosto, andrebbero fatti rientrare nella nozione di retribuzione di fatto di cui all'art. 112 C.C.N.L.: *“Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto si intende quella costituita dai seguenti elementi; ... d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese”.*

La previsione della copertura economica di cui all'art. 109 cit. troverebbe origine, per riprendere l'efficace sintesi che, della prospettazione dell'appellante ha compiuto il lavoratore, nell'“*Accordo Quadro del gennaio 2009 e all'Accordo di aprile 2009 che impongono la sostituzione dell'IVC proprio con una “copertura economica” che avrebbe dovuto essere prevista e disciplinata nei vari contratti collettivi, per cui non esiste una disciplina unitaria dell'AFAC; - la conseguenza sarebbe che l'indennità di vacanza contrattuale, che appare richiamata all'inizio dell'art. 106 del CCNL 2013 e che viene inclusa dalla stessa norma nel salario unico nazionale, non potrebbe essere la copertura economica di cui all'art. 109, dovendo invece intendersi tale richiamo riferito alla IVC prevista e pagata in base ai precedenti contratti collettivi, confluita via via nel tempo nel salario unico nazionale e poi consolidatasi nella retribuzione base tabellare; - in sintesi, pur essendo a carattere retributivo, l'emolumento di cui all'art. 109 rientrerebbe non nell'art. 106 CCNL Vigilanza 2013, bensì tra le voci di cui all'art. 112, cioè, come detto, nella retribuzione di fatto, e per essere incluso nella base di calcolo degli elementi retributivi indiretti dovrebbe essere richiamato espressamente dalla norme che disciplinano tali voci retributive, cosa che non è avvenuta”.*

4. L'appello non merita accoglimento e le statuizioni del Tribunale di Bologna vanno confermate.

La tesi dell'appellante, secondo cui l'emolumento di cui all'art. 109 cit. non rientrerebbe nella retribuzione di cui all'art. 112 quale *“stipendio o salario unico*

nazionale (paga base tabellare conglobata)” (lett. a) dell’art. 112) ma quale eventuale indennità continuativa non avente carattere di rimborso spese (lett. d) dell’art. 112), va esaminata nell’ambito di una più ampia serie di considerazioni da svolgere alla luce della struttura dell’art. 109 cit. e delle finalità che la norma è volta a realizzare.

Gli emolumenti in questione sono certi nell’an (“*gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016*”) e determinati o determinabili nel quantum (“*Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto*”), avendo provveduto le Parti stipulanti a definirne chiaramente la funzione e la natura (“*anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi*”). Si tratta, dunque, di importi che la lettera della disposizione consente di intendere come facenti parte in via stabile e duratura, a decorrere dall’1.3.2016, della retribuzione, come anche induce ad affermare la previsione non già della relativa incompatibilità (con cessazione della corresponsione) ma della confluenza nei successivi incrementi retributivi.

Le finalità della norma di cui all’art. 109 – che è quella di evitare, a partire dall’1.3.2016, gli effetti distorsivi derivanti dall’eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, verificatosi in occasione dell’ultimo rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, con previsione di pagamento di un importo da riparametrarsi per i vari livelli di inquadramento, con l’esaminata incidenza sui successivi aumenti retributivi – sono state peraltro prese dichiaratamente in considerazione dalle Parti sociali in sede di definizione degli importi della tabella della paga base conglobata (il salario unico nazionale) per il periodo di vigenza del C.C.N.L., compreso tra l’1.2.2013 e il 31.12.2015, come evidenziato dallo stesso art. 106, il cui contenuto richiama e “anticipa” espressamente il contenuto dell’art. 109: “*Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1 febbraio 2013 – 31 dicembre 2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica)*”.

Se, allora, le voci di cui all’art. 109 senz’altro garantiscono un’adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, continuità da apprezzare in relazione agli importi della tabella della paga base tabellare conglobata di cui all’art. 106 (importi questi ultimi che, a propria volta, garantiscono una dinamica salariale congrua e compatibile), non può sostenersi che le stesse voci di cui all’art. 109 non

rientrano nel “*salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)*” e dunque nella normale retribuzione, formata, come specificato dall’art. 105, dal “*salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106*”, da eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110 e da eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.

Il Collegio, peraltro, non ritiene corretto né utile riprendere i tentativi ricostruttivi talvolta compiuti dalla giurisprudenza (v. in atti) nel senso di ricondurre gli importi in questione al salario unico nazionale *ex art. 106* in ragione della relativa identificazione, *tout court*, con l’indennità di vacanza contrattuale (che lo stesso art. 106 dichiara far parte del salario unico), accompagnandosi questa opzione interpretativa, che sovrappone istituti destinati a operare con tempi e modalità non coincidenti, ad alcune forzature poco soddisfacenti (basti pensare alla discrasia terminologica tra il richiamo compiuto dall’art. 106 all’indennità di vacanza contrattuale e l’espressione “*copertura economica*” volta a designare gli importi di cui all’art. 109, così come alla contraddizione che emerge al confronto tra la previsione di cui all’art. 106, secondo cui l’indennità di vacanza contrattuale entrerebbe a far parte del salario unico nazionale e quindi nel computo degli istituti contrattuali, e l’istituzione, per la copertura del periodo di vacanza contrattuale 1.1.2009 – 31.1.2013, di un importo *una tantum* non rientrante, ai sensi dell’art. 142, nel computo degli istituti contrattuali). Appare invece corretto, in linea con gli illustrati elementi testuali, che danno conto della continuità temporale tra le previsioni di cui all’art. 106 e dell’art. 109 e dell’identità della *ratio* loro sottesa – senza aderire alla tesi dell’appellante che giunge a escludere la copertura economica *ex art. 109* dalla retribuzione tabellare in ragione dell’estraneità della prima all’indennità di vacanza contrattuale richiamata dall’art. 106¹, arrestandosi nella

¹ “Il CCNL Vigilanza Privata 2013, come abbiamo già detto, ha reso necessario alle Parti regolamentare entrambi gli istituti, dovendosi dare attuazione sia alle previsioni del previgente CCNL 2006 - in relazione al quale operava l’indennità di vacanza contrattuale - sia anche regolare attraverso la neoistituita copertura economica l’eventuale ritardo delle trattative alla scadenza del CCNL 2013.

Ed infatti, il previgente CCNL Vigilanza 2006/2008 prevedeva all’art. 145 il diritto dei lavoratori alla indennità di vacanza contrattuale e demandava al rinnovo contrattuale (quindi al CCNL del 2013) di regolarne la cessazione.

Il CCNL 2013 ha in effetti regolamentato, quindi, per l’ultima volta, con l’art. 142 le modalità di cessazione della indennità di vacanza contrattuale, in esecuzione del citato art. 145 del CCNL 2006, e lo ha fatto attraverso la previsione del suo assorbimento sia nei disposti aumenti salariali, che nell’una tantum prevista sempre dall’art. 142 del CCNL 2013.

ricostruzione del quadro normativo, riduttivamente e ingiustificatamente, alla data del rinnovo contrattuale del 2013 – affermare, come ha fatto il lavoratore nella propria memoria, che “*l'importo dell'art. 109*”, che, si nota, non viene quindi a coincidere con l'indennità di vacanza contrattuale come richiamata dall'art. 106, “*condivide la stessa funzione di garanzia della “dinamica salariale” del salario unico conglobato di cui all'art. 106.* La tabella di cui all'art. 106 CCNL 2013 si occupa infatti di definire gli importi del salario unico o paga conglobata garantendo sino al 31 dicembre 2015 una dinamica salariale che le parti giudicano congrua. Per il periodo successivo gli importi di tale tabella non sono più ritenuti sufficienti e per questo devono essere integrati, appunto in funzione del mantenimento di una dinamica salariale, con l'importo di cui all'art. 109, che, pertanto, viene a far parte integrante della paga base o salario conglobato di cui all'art. 106 cit. costituendone un immediato incremento. *L'art. 109 deve essere letto pertanto in continuità* (art. 109: “*garantire una adeguata continuità nella dinamica salariale*”) *e collegamento con l'art. 106*, che, altrimenti, non avrebbe avuto alcuna ragione di citarlo se non volesse ricomprenderlo appunto nella dinamica del salario unico nazionale”.

È allora convincente anche il rilievo, svolto dall'appellato, secondo cui la circostanza che l'art. 109 non definisca la dinamica salariale “*congrua e*

Si legge, infatti, in detta norma: “*L'una tantum di cui sopra, unitamente agli incrementi contrattuali concordati, assorbono fino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale o al presente rinnovo*”.

IL CCNL 2013, in occasione del suo rinnovo, ha disciplinato per l'ultima volta l'indennità di vacanza contrattuale maturata nel periodo di vacanza precedente perché, anche volendo, non lo avrebbe potuto fare per il periodo successivo la sua futura scadenza, trattandosi di istituto oramai abrogato dall'A.I. del 2009, ma che necessitava, come detto, di questa coda di disciplina e di esaurimento dell'istituto, per effetto del rinvio operato dall'art. 145 CCNL 2006, il quale appunto prevedeva che la disciplina definitiva dell'indennità di vacanza contrattuale dallo stesso previsto (ed all'epoca vigente) sarebbe stata completata dal successivo rinnovo di CCNL...

L'art. 106 CCNL 2013, con formulazione identica ed al pari di tutti gli articoli che definivano il salario unico nazionale nei rinnovi precedenti, fa una cosa semplice e molto chiara: determina, alla data del rinnovo contrattuale, l'ammontare del salario unico nazionale, cioè la paga base tabellare, e lo fa aggiornando i relativi importi con gli aumenti negoziati dalle parti in fase di rinnovo, ribadendo al contempo quali importi e a quali titoli negli anni precedenti, ivi inclusi i precedenti rinnovi susseguitisi negli anni, sono confluiti nel salario unico nazionale, contribuendo nel tempo a portare il salario all'importo precisato nella tabella dell'art. 106 CCNL 2013.

La norma in questione è cioè riepilogativa della storia di come si è formato il salario unico nazionale e degli importi a suo tempo erogati a diverso titolo, che negli anni sono confluiti in questo titolo, in una sorta di complessivo compattamento/assorbimento”.

compatibile”, come fa l’art. 106, è indicativo del collegamento “*con la paga base di cui all’art 106 su cui l’AFAC incide certamente, essendone considerata una componente da anticipare prima e da detrarre poi*”.

È poi del tutto appropriato far emergere il dato che lo stesso C.C.N.L., nella sezione relativa ai servizi fiduciari, contiene una disposizione – l’art. 24 – che cumula per così dire il contenuto dell’art. 106, in punto di determinazione della paga base conglobata, e dell’art. 109, affermando la disposizione, che quindi non lascia dubbi circa l’appartenenza della voce alla retribuzione tabellare, che “*Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall’eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo e per garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che le imprese erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 Mensili anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi*”.

Non consente infine di mettere in dubbio la natura retributiva tabellare della copertura economica il riferimento contenuto nell’art. 144, comma 2, del C.C.N.L., secondo cui, in assenza di accordo sul rinnovo del C.C.N.L., “*sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all’art. 109*”. Il riferimento alla provvisorietà si giustifica, infatti, a considerare l’eventualità dell’erogazione di questo specifico elemento (per il caso di assenza dell’accordo) e la finalità di coprire un periodo di tempo limitato (quello utile all’avvicendamento dei contratti), presupposti diversi da quelli di cui all’art. 109, che istituisce un elemento retributivo futuro ma certo (dall’1.3.2016), destinato ad essere compreso nella retribuzione tabellare e negli incrementi retributivi futuri, come ampiamente dimostrato.

Il dato, evidenziato da parte appellante all’udienza, che il C.C.N.L. di settore sottoscritto il 30.5.2023 preveda espressamente il conglobamento nella retribuzione degli emolumenti di cui all’art. 109 cit. vale quindi quale conferma di un intento e di una regolamentazione già espressi dalla normativa collettiva applicata.

Tanto premesso, **la natura retributiva tabellare della copertura economica comporta il relativo inserimento nel computo di ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la “retribuzione normale di lavoro”** (v. ad es., gli artt. 34, 59, 81 e 82), occorrendo rilevare che, diversamente da altri casi, le Parti collettive non hanno rimesso alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce (cfr.

Cass., n. 14595/2014) e la possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto.

Per le considerazioni che precedono risulta accertata la natura di retribuzione normale di lavoro della copertura economica di cui all'articolo 109 del C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/15, con diritto del lavoratore alle relative incidenze sui singoli istituti dove sia richiamata quale base di calcolo la "retribuzione normale", quali lo straordinario (art. 116) e le mensilità aggiuntive (art. 117).

5. L'appello va dunque disatteso, con conferma dell'impugnata sentenza.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.

Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – *quater*, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:

rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 600,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – *quater*, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Bologna l'8.2.2024

Il Consigliere est.

dott. Luca Mascini
Luca Mascini

Il Presidente

dott. Carlo Coco
Carlo Coco

[minuta depositata il 23.2.2024]

IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Ippolito
Anna Ippolito

